



REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DEL FARMACO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo, il funzionamento e l'esercizio delle attività di competenza della Facoltà di Scienze del farmaco, costituita con decreto rettorale del 24 luglio 2012, in seguito denominata "Facoltà", nel rispetto della legge 240/2010, articolo 2, comma 2 lettera c), dello Statuto d'Ateneo, art. 40, e del Regolamento Generale d'Ateneo.

Articolo 2 - La Facoltà

1. La Facoltà, ai sensi delle norme vigenti, è la struttura di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti ad essa raccordati, limitatamente ai Corsi di Studio di cui all'Allegato A al presente Regolamento, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione dei servizi comuni di pertinenza.

2. Nella Facoltà sono raccordati, in quanto operano come referenti principali o associati di specifici corsi di laurea o laurea magistrale, i seguenti Dipartimenti:

- il Dipartimento di Scienze farmaceutiche (DISFARM);
- il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari (DiSFeB).

3. La Facoltà esercita le funzioni proprie (ed eventualmente delegate), secondo quanto disposto dall'art. 40 dello Statuto, in relazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale elencati nell'Allegato A al presente Regolamento, di cui DISFARM e DiSFeB sono referenti associati.

Articolo 3 - Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:

- il Comitato di direzione
- il Presidente del Comitato di direzione.

Articolo 4 - Compiti e funzioni del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 lett. f), della legge 240/2010, è l'Organo deliberante della Facoltà.

2. Al Comitato di direzione della Facoltà competono le funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 dello Statuto e al comma 8 dell'articolo 16 del Regolamento Generale d'Ateneo; sono, quindi, compresi i seguenti compiti:

- a. verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo del piano delle coperture degli insegnamenti, come predisposto dai Collegi Didattici e dai Collegi didattici interdipartimentali (CDI) e deliberato dai Consigli di Dipartimento del DISFARM e del DiSFeB;
- b. verificare l'efficace e pieno utilizzo ottimale da parte dei Dipartimenti delle risorse di docenza e delle strutture destinate alla didattica;
- c. proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio;



- d. verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e presso i Collegi didattici interdipartimentali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione, promuovendo in collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi in collaborazione con i referenti AQ per i CdS e con il PQA di Ateneo;
- e. formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- f. definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea;
- g. promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti, i Collegi didattici e i Collegi didattici interdipartimentali, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà;
- h. proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative in collaborazione con le competenti strutture di Ateneo;
- i. sovrintendere, ove necessario:
 - allo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
 - allo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea;
 - della verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e dell'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- j. assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dai Dipartimenti raccordati, in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.

3. Il Comitato di direzione inoltre formula il proprio parere, per quanto di competenza, come stabilito dall'articolo 37 comma 4, primo capoverso, dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà.

4. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni il Presidente del Comitato di direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo afferente all'ufficio Segreteria didattica di Facoltà - SE.FA..

5. Spetta al Comitato di direzione approvare, con la maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di Regolamento della Facoltà formulata dal Presidente e le eventuali proposte di modifica da sottoporre, ai sensi dell'art.23 dello Statuto d'Ateneo, ai Consigli dei Dipartimenti raccordati e ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti.

Articolo 5 - Composizione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è così composto:
 - a. dal Presidente del Comitato di direzione;
 - b. dai Direttori dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà;



- c. da un numero di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori, nel limite non superiore al 10% del numero dei componenti i Consigli dei Dipartimenti raccordati e in proporzione ai carichi didattici erogati, designati dai singoli Consigli dei Dipartimenti interessati, di norma, per metà attraverso elezione nell'ambito dei componenti della Giunta e per l'altra metà attraverso designazione dei Presidenti dei Collegi Didattici Interdipartimentali.
- d. da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero dei componenti del Comitato di Direzione.

2. La durata in carica del Comitato di direzione coincide con la durata in carica del Presidente ed è, quindi, triennale con l'eccezione della rappresentanza degli studenti che viene rinominata su base biennale.

3. La partecipazione alle sedute del Comitato di direzione è considerata un obbligo accademico. Tre assenze consecutive non giustificate o la non partecipazione ingiustificata ad un terzo, su base annuale, delle sedute del Comitato determinano la decadenza dallo stesso.

Articolo 6 - Il Presidente del Comitato di direzione

1. Il Presidente rappresenta la Facoltà, presiede il Comitato di direzione e ne predispone l'ordine del giorno; dà esecuzione alle delibere del Comitato di direzione ed esercita il coordinamento e la vigilanza sulle varie attività della Facoltà.

2. Il Presidente è eletto dai membri del Comitato di direzione tra i professori di prima fascia appartenenti ad uno dei Dipartimenti raccordati con la Facoltà, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. La carica di Presidente è incompatibile con quella di, Prorettore, Presidente o componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Comitato di direzione di altra Facoltà o Scuola.

3. Il Presidente del Comitato di direzione è nominato con decreto del Rettore, ha mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. La Presidenza viene attribuita ad uno dei due dipartimenti associati, di norma, secondo una regola di alternanza ad ogni mandato. Le funzioni di Presidenza del Comitato di direzione della Facoltà vengono assunte da un professore afferente al Dipartimento associato che nel medesimo triennio non abbia già espresso il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale del corso di studio in Farmacia.

5. Il Presidente viene eletto dal Comitato di direzione nella sua forma plenaria. Le elezioni vengono indette dal Decano del Comitato tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, tra coloro che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data prevista per le elezioni. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, previo raggiungimento della maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due docenti che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

6. Vengono nominati dal Comitato di direzione, su proposta del Presidente, il Segretario ed un Vicepresidente che ne supporti le attività e che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente viene designato tra i docenti del Dipartimento che non abbia già espresso il Presidente.

La durata in carica del Vicepresidente e del Segretario coincidono con quella del Presidente e è, quindi, triennale.

7. Il Presidente può nominare delegati per il coordinamento di determinate e specifiche tematiche o per presiedere Commissioni *ad hoc*.



8. Il Presidente è membro di diritto della Commissione per la Didattica dell'Ateneo, ai sensi del comma 12 dell'art. 26 dello Statuto d'Ateneo.

9. L'incarico di Presidente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità.

Art 7 - Rappresentanza studentesca nel Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti, eletta per un biennio secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto d'Ateneo.

2. Gli studenti eletti sono rieleggibili per un secondo mandato purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale d'Ateneo. In caso di perdita dei requisiti soggettivi a seguito del conseguimento della laurea o della laurea magistrale, l'eletto decade e subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

3. Le elezioni per la designazione degli studenti nel Comitato di direzione della Facoltà sono indette dal Rettore, sentita la Conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

Articolo 8 - Attività amministrativa e di supporto alla didattica

1. Per le esigenze amministrative e di segreteria inerenti alle sue funzioni, il Presidente del Comitato di direzione si avvale di personale tecnico-amministrativo reso disponibile dall'amministrazione universitaria.

Art. 9 - Deleghe al Comitato di Direzione

1. Al Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del farmaco, d'intesa tra il DISFARM ed il DiSFèB, è conferita la delega a proporre agli Organi competenti i nominativi dei componenti della commissione per gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 10 - Convocazione del Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione della Facoltà è convocato dal Presidente di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico, comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

Le sedute ordinarie del Comitato di Direzione sono convocate con almeno sette giorni di anticipo sulla data di svolgimento, per motivi straordinari ed urgenti con almeno tre giorni di anticipo.

2. La convocazione deve essere effettuata tramite il servizio di posta elettronica.

3. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. L'eventuale materiale documentario ed esplicativo, relativo agli argomenti all'ordine del giorno, viene messo a disposizione dei componenti del Comitato presso la Presidenza.

4. Il Presidente, ove lo ritenga necessario e utile per la trattazione di argomenti in discussione, può chiedere che soggetti esterni siano ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa in qualità di uditori o di relatori senza diritto di voto e con l'obbligo di assentarsi durante la votazione di delibere; tale richiesta deve essere approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.



6. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Comitato può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Comitato tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Comitato in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Presidente.

Art. 11 - Validità dell'adunanza

1. Per la validità delle sedute è richiesto che:

- tutti coloro che hanno diritto di intervenire alle sedute siano stati convocati con le modalità di cui al precedente art. 10;
- all'adunanza intervenga almeno la maggioranza dei convocati aventi diritto di voto, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta e detratti, altresì, i componenti della rappresentanza studentesca che, ai sensi dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

2. Ogni membro del Comitato di direzione deve certificare, con firma in entrata, la presenza alla seduta.

3. Il Presidente, accertato il raggiungimento del numero legale, che deve rimanere presente per tutto il tempo, apre la seduta; in assenza del numero legale la seduta viene rinviata ad altra data.

Articolo 12 - Ordine del giorno

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, tenendo anche in considerazione delle eventuali proposte di singoli componenti del Comitato di direzione.

2. Durante la seduta, il Presidente, ottenuto il parere favorevole della maggioranza dell'assemblea, può inserire e/o variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla successiva seduta.

Articolo 13 - Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; le delibere approvate hanno effetto immediato.

2. Ai sensi del Regolamento Generale d'Ateneo, l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Il Presidente, ovvero 1/3 dei membri presenti, può tuttavia proporre che la delibera venga presa per appello nominale. È fatta salva, altresì, la possibilità che il Presidente, ovvero 1/3 dei membri presenti, propongano di assumere alcune delibere a scrutinio segreto.

Articolo 14 - Processo verbale

1. Il processo verbale delle sedute del Comitato di direzione è redatto a cura del Segretario. In caso di assenza del Segretario, il compito di stendere il verbale è assolto da altro membro del Comitato di Direzione designato dal Presidente. Il Segretario, nello svolgimento del proprio compito, può, sentito il Presidente, farsi coadiuvare da personale della Segreteria che, su richiesta, può essere presente alle sedute del Comitato.

2. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare:

- il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza;



- chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario verbalizzante;
- i nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza;
- i nominativi dei soggetti esterni eventualmente ammessi a partecipare alla seduta ovvero a parte di essa;
- l'ordine del giorno;
- l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e con le note esplicative che lo riguardano;
- il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui sia stata fatta esplicita richiesta dall'interessato al Segretario nel corso della seduta nel testo prodotto dallo stesso interessato.

3. A richiesta degli interessati, il verbale potrà fare altresì esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

4. L'approvazione dei verbali delle sedute del Comitato di direzione avverrà, di norma, all'apertura dell'adunanza immediatamente successiva. Il verbale potrà essere reso disponibile, mediante invio per posta elettronica, nei cinque giorni precedenti l'adunanza in cui si provvederà alla sua approvazione, allo scopo di consentire ai membri interessati di presentare al Segretario, per iscritto, eventuali osservazioni.

5. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario verbalizzante, vengono registrati nel sistema di gestione documentale dell'Ateneo, a disposizione del Rettore e del Direttore generale, nonché trasmessi tempestivamente ai Direttori dei Dipartimenti raccordati e alle strutture dell'Amministrazione centrale per dar seguito alle relative delibere.

6. I verbali delle sedute del Comitato di direzione, ai sensi della normativa in vigore, sono pubblici e consultabili da tutti i componenti il Comitato, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Presidente, nel rispetto della normativa in vigore.

Articolo 15 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, viene predisposto dal Comitato di direzione della Facoltà, deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.